

# Holding, il test di prevalenza per l'attivo patrimoniale rimane critico

La risposta a interpello n. 40/2021 rischia di penalizzare le società con attività di trading mobiliare

/ Gianluca ODETTO e Michele TARDINI

La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 13 gennaio 2021 ha analizzato il controverso tema della qualificazione di un soggetto passivo d'imposta tra le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (c.d. "**holding industriali**") o tra le società di partecipazione finanziaria, chiarendo in particolare (parzialmente, per quanto si argomenterà oltre) i criteri di valutazione del requisito della prevalenza di cui all'[art. 162-bis](#) del TUIR.

Il documento, riprendendo di fatto l'orientamento espresso da Assoholding nella circ. n. 2/2019, ha chiarito che la qualifica di holding finanziaria o di holding industriale deve essere accertata ponendo a **confronto** le due tipologie di partecipazioni detenute in termini relativi, a condizione che il loro ammontare complessivo superi il 50% dell'attivo: così, se ad esempio una società detiene un ammontare di azioni "industriali" pari al 30% del totale dell'attivo e un ammontare di partecipazioni "bancarie" pari al 21% del totale dell'attivo, la stessa si qualificherebbe come società di partecipazione non finanziaria, con la conseguenza "fiscale" di applicare le normali regole di determinazione del reddito (con aliquota IRES ordinaria) e un'IRAP maggiorata (e con una base imponibile che, a norma dell'[art. 6](#) comma 9 del DLgs. 446/97, tiene conto anche degli interessi attivi e passivi).

Pur se la risposta n. 40/2021 non giunge in modo espresso a tale **conclusione** (il caso riguarda, infatti, una società che, in base al test, rientrava tra le holding industriali), se si estendono i medesimi principi alle società il cui patrimonio è prevalentemente investito in partecipazioni in soggetti "finanziari", esse si dovrebbero qualificare come società di partecipazione finanziaria, con conseguente applicazione delle stesse regole di determinazione dell'IRES (maggiorata, però, del 3,5%) e dell'IRAP proprie delle banche (intermediari finanziari).

Volendo andare oltre il fatto che tale interpretazione dell'Agenzia supera il dettato letterale dell'[art. 162-bis](#) del TUIR, dal quale non emerge in alcun modo un "**criterio di prevalenza** relativa", quello che ora andrebbe chiarito è quali sono i criteri di individuazione delle partecipazioni sotto un triplice aspetto:

- "**qualitativo**", volto a dare una definizione di "partecipazione" ai fini della norma in questione (l'OIC [21](#) definisce le partecipazioni in modo generico come "investimenti nel capitale di altre imprese");
- "di classificazione", nel senso di valutare se le partecipazioni vadano ricercate solo nell'attivo immobilizzato o anche nell'attivo circolante, soprattutto con rife-

rimento ai titoli acquistati sul mercato;

- "quantitativo", nel senso di indicare se vadano ricomprese le partecipazioni di qualsiasi entità o, come suggerito dalle associazioni di categoria, possano essere escluse le partecipazioni azionarie acquisite sul mercato di entità inferiore al 3% (5% per le PMI).

La risposta ad interpello n. 40/2021 non analizza queste tematiche, che pure sono cruciali per la definizione della **fiscalità** delle società interessate, limitandosi a definire un quadro per cui ciò che conta è la struttura dell'attivo patrimoniale. Ciò porterebbe, in modo paradossale, a fare mutare la veste della società da un anno all'altro a seconda degli investimenti effettuati, pur se l'attività esercitata rimane sostanzialmente sempre la stessa.

Una quadro di maggiore certezza sarebbe molto importante soprattutto per quei soggetti che, oltre ad avere un attivo immobilizzato rappresentato dalle partecipazioni nel proprio gruppo industriale per il quale viene svolta la funzione di holding, detengono meri (ma talvolta ingenti) investimenti di portafoglio, principalmente collocati nell'**attivo circolante** in quanto detenuti per lo smobilizzo (*held for trade*), in alternativa alla detenzione passiva e poco fruttifera della liquidità: è evidente che la composizione del circolante di tali soggetti è troppo dipendente da politiche di investimento (che potrebbero variare significativamente da un anno all'altro in base all'andamento del mercato) e che la sola ricerca della natura della partecipazione ("industriale" o "finanziaria", nella quasi totalità dei casi inferiore al 3%) si tradurrebbe in un esercizio complesso, oltre che dispendioso in termini amministrativi (la ricerca andrebbe condotta ISIN per ISIN).

Una **esclusione dal test** per le partecipazioni del circolante potrebbe, quindi, risultare una scelta opportuna. Si tratterebbe, se può passare la semplificazione, di estendere alla situazione in esame i principi della risposta a interpello n. [121/2020](#), in cui sono stati esclusi dal test titoli non partecipativi (derivati su merci), assimilando ad essi le partecipazioni di *trading*, naturalmente ai soli fini della disciplina in esame.

Non ultimo, i suddetti chiarimenti sarebbero importanti anche ai fini della **valutazione** dell'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria, dal momento che esso scatta anche per le società di partecipazione non finanziaria e per i soggetti assimilati ([art. 10](#), comma 10 del DLgs. 141/2010), pur se risulta limitato alle partecipazioni immobilizzate (ma riguarda anche quelle quotate, pur se ciò risulta di dubbia, se non nulla, utilità per l'Amministrazione finanziaria che riceve questi dati).